Sul calcolo sulle ore effettive e sulla flessibilità contrattuale in materia di contributi per operai agricoli a tempo determinato

Cass. Sez. Lav. 5 marzo 2024, n. 5852 ord. - Esposito, pres.; Gnani, est. - Bi.Ga. (avv. Bruno) c. I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (avv.ti De Rose, D'Aloisio, Matano, Sgroi, Coretti, Maritato). (Cassa con rinvio App. Lecce 20 novembre 2019)

Lavoro - Contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato - Calcolo.

I contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato devono essere calcolati esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, a meno che non vi sia una disposizione contrattuale che preveda diversamente. Inoltre, l'orario di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato può essere svincolato o inferiore al normale orario giornaliero e settimanale, in conformità con le disposizioni contrattuali e di legge applicabili. La normativa comunitaria in materia di orario massimo di lavoro non influisce sul regime contributivo specifico dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

(Omissis)

RITENUTO CHE:

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'opposizione svolta da Bi.Ga. avverso un avviso di addebito emesso dall'Inps, notificato da Equitalia Sud Spa, e avente ad oggetto differenze contributive dovute in relazione ad operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all'orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell'obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell'Inps degli sgravi concessi.

Riteneva la Corte d'appello che le retribuzioni erogate fossero inferiori a quelle dovute in base al contratto di riallineamento stipulato dalle organizzazioni di categorie; né tale minore retribuzione poteva giustificarsi in base alla riduzione dell'orario di lavoro, poiché altrimenti la fattispecie sarebbe stata quella del contratto di lavoro a tempo parziale. Avverso la sentenza, Bi.Ga. ricorre per due motivi.

L'Inps resiste con controricorso.

È rimasta intimata Equitalia Sud Spa

All'adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo di ricorso, Bi.Ga. deduce violazione e falsa applicazione dell'art.39 Cost., nonché degli artt.1 D.L. n.2/06, 20 D.Lgs. n.375/93, 1 L. n.389/89, 5, co.4 L. n.510/96, 28 CCNL 10.7.2002, 28 CCNL 6.7.2006, 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi 20.9.04, delibera CIPE n.42/00 e 115 c.p.c. per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoli operanti in zone svantaggiate.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, dell'art.3 C.P.L. della Provincia di Brindisi 29.10.94, 3 e 16 D.Lgs. n.66/03, delle direttive93/104/CE e 2000/34/CE, nonché del decreto interministeriale 28.12.95, dell'art.5, co.4 L. n.510/96 e dell'art.115 c.p.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere che, ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.

Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso.

Esso è fondato.

Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s'intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'arti, co.1 D.L. n.338/89, conv. dalla L. n. 389/89, e dell'art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.

In tali pronunce è stato chiarito che l'art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all'art.16, co.1, lett. g) D.Lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3.

Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE - in particolare la clausola 4.3 - poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e



2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l'orario massimo di lavoro, non l'orario minimo garantito al prestatore di lavoro. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l'assorbimento del primo, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

(Omissis)

